

**CCNL UNIONTESSILE CONFAPI  
CIRCOLARE ACCORDO 6 SETTEMBRE 2022  
RATIFICATO il 13 SETTEMBRE 2022**

Si porta a conoscenza delle aziende interessate che nella giornata del 6 settembre 2022 UNIONTESSILE CONFAPI e FILCTEM CGIL, FEMCA CISL, UILTEC UIL hanno sottoscritto un'ipotesi di accordo per il superamento della clausola di salvaguardia di cui alla comunicazione Uniontessile del 14 gennaio 2022.

Tale ipotesi è stata successivamente ratificata dalla categoria assumendo pertanto piena efficacia esecutiva.

Con la presente circolare si forniscono pertanto le prime indicazioni operative per l'applicazione del suddetto accordo.

L'accordo prevede che alla data del 31 agosto 2022 venga a cessare l'applicazione della clausola di salvaguardia e, di conseguenza, l'applicazione delle tabelle che erano state comunicate da Uniontessile Confapi con lettera del 14 gennaio 2022, in applicazione della clausola stessa.

Di conseguenza **le sole aziende che, a far data dal 1° febbraio 2022, hanno proceduto all'applicazione della clausola di salvaguardia**, procederanno, con decorrenza **dal 1° settembre 2022**, all'applicazione, secondo il comparto di appartenenza, delle tabelle qui di seguito riportate:

<b>SETTORE Tessile</b>			
<b>Livelli</b>	Minimi al 31/08/2022 (comprensivi della voce futuri aumenti)	Incrementi dal 1/09/2022	Minimi al 01/09/2022
8	2.261,63	32,71	2.294,35
7	2.135,16	30,57	2.165,73
6	2.003,22	29,00	2.032,22
5	1.877,34	27,28	1.904,62
4	1.776,86	25,71	1.802,57
<b>3 bis</b>	<b>1.736,28</b>	<b>25,00</b>	<b>1.761,28</b>
3	1.695,75	24,28	1.720,03
2bis	1.645,76	23,28	1.669,04
2	1.602,23	22,14	1.624,37
1	1.222,84	14,28	1.237,12

<b>SETTORE Calzature</b>			
Livelli	Minimi al 31/08/2022 (comprensivi della voce futuri aumenti)	Incrementi dal 1/09/2022	Minimi dal 01/09/2022
8	2.271,67	32,71	2.304,39
7	2.111,54	30,57	2.142,11
6	1.953,64	29,00	1.982,64
5	1.855,18	27,28	1.882,46
4	1.777,11	25,71	1.802,82
3 bis	1.736,28	25,00	1.761,28
3	1.695,97	24,28	1.720,25
2bis	1.645,82	23,28	1.669,10
2	1.602,41	22,14	1.624,55
1	1.265,24	14,28	1.279,53

<b>SETTORE Pelli e cuoio</b>			
Livelli	Minimi al 31/08/2022 (comprensivi della voce futuri aumenti)	Incrementi dal 1/09/2022	Minimi dal 01/09/2022
6	2.161,60	32,37	2.193,97
5	1.961,66	30,05	1.991,72
4s	1.832,60	27,74	1.860,34
4	1.777,99	25,86	1.803,86
<b>3</b>	<b>1.707,45</b>	<b>25,00</b>	<b>1.732,45</b>
2	1.615,26	23,12	1.638,38
1	1.266,52	14,45	1.280,97

<b>SETTORE Occhiali</b>			
Livelli	Minimi al 01/09/2022 (comprensivi della voce futuri aumenti)	Incrementi dal 1/09/2022	Minimi dal 01/09/2022
6	2.207,83	32,37	2.240,20
5	2.016,21	30,05	2.046,27
4s	1.866,95	27,74	1.894,69
4	1.782,19	25,86	1.808,06
<b>3</b>	<b>1.704,00</b>	<b>25,00</b>	<b>1.729,00</b>
2	1.607,28	23,12	1.630,40
1	1.265,41	14,45	1.279,86

<b>SETTORE Giocattoli</b>			
<b>Livelli</b>	Minimi al 31/08/2022 (comprensivi della voce futuri aumenti)	Incrementi dal 1/09/2022	Minimi dal 01/09/2022
7	2.222,84	33,67	2.256,51
6	2.056,54	31,47	2.088,01
5	1.953,80	29,85	1.983,65
4s	1.844,98	28,09	1.873,07
4	1.795,47	26,47	1.821,94
<b>3</b>	<b>1.715,60</b>	<b>25,00</b>	<b>1.740,60</b>
2	1.621,16	22,79	1.643,95
1	1.280,90	14,70	1.295,60

**Qualora non sia possibile procedere con l'adeguamento dal primo di settembre, lo stesso potrà avvenire con il primo cedolino utile successivo; in tal caso dovrà essere riconosciuto l'arretrato del mese precedente ed i relativi conguagli.**

In considerazione dell'accordo raggiunto e tenuto conto di quanto previsto da CCNL 24 gennaio 2020, ai lavoratori in forza alla data del 1° settembre 2022 verranno riconosciuti, in relazione al servizio prestato nel periodo 1° febbraio 2022 – 31 agosto 2022, a titolo di arretrati, gli importi previsti dalle tabelle sotto riportate con le modalità previste.

<b>SETTORE Tessile</b>			
<b>Livelli</b>	Importo arretrati totale	1aTranche ottobre 2022	2aTranche novembre 2022
8	228,98	114,49 €	114,49 €
7	213,98	106,99 €	106,99 €
6	203,00	101,50 €	101,50 €
5	190,98	95,49 €	95,49 €
4	179,98	89,99 €	89,99 €
3 bis	175,00	87,50 €	87,50 €
3	169,98	84,99 €	84,99 €
2bis	162,98	81,49 €	81,49 €
2	154,98	77,49 €	77,49 €
1	99,96	49,98 €	49,98 €

<b>SETTORE Calzature</b>			
Livelli	Importo arretrati totale	1aTranche ottobre 2022	2aTranche novembre 2022
8	228,98 €	114,49 €	114,49 €
7	213,98 €	106,99 €	106,99 €
6	202,98 €	101,49 €	101,49 €
5	190,98 €	95,49 €	95,49 €
4	179,98 €	89,99 €	89,99 €
3 bis	174,98 €	87,49 €	87,49 €
3	174,98 €	87,49 €	87,49 €
2bis	169,98 €	84,99 €	84,99 €
2	154,98 €	77,49 €	77,49 €
1	100,00 €	50,00 €	50,00 €

<b>SETTORE Pelli e Cuoio</b>			
Livelli	Importo arretrati totale	1aTranche ottobre 2022	2aTranche novembre 2022
6	226,56 €	113,28 €	113,28 €
5	210,38 €	105,19 €	105,19 €
4s	194,20 €	97,10 €	97,10 €
4	181,06 €	90,53 €	90,53 €
3	174,98 €	87,49 €	87,49 €
2	161,84 €	80,92 €	80,92 €
1	101,14 €	50,57 €	50,57 €

<b>SETTORE Occhiali</b>			
Livelli	Importo arretrati totale	1aTranche ottobre 2022	2aTranche novembre 2022
6	226,56 €	113,28 €	113,28 €
5	210,38 €	105,19 €	105,19 €
4s	194,20 €	97,10 €	97,10 €
4	181,06 €	90,53 €	90,53 €
3	174,98 €	87,49 €	87,49 €
2	161,84 €	80,92 €	80,92 €
1	101,14 €	50,57 €	50,57 €

<b>SETTORE Giocattoli</b>			
Livelli	Importo arretrati totale	1aTranche ottobre 2022	2aTranche novembre 2022
7	235,72 €	117,86 €	117,86 €
6	220,27 €	110,14 €	110,14 €
5	208,94 €	104,47 €	104,47 €
4s	196,60 €	98,30 €	98,30 €

4	185,28 €	92,64 €	92,64 €
3	174,98 €	87,49 €	87,49 €
2	159,54 €	79,77 €	79,77 €
1	102,94 €	51,47 €	51,47 €

L'erogazione dei suddetti importi non darà luogo a nessun ricalcolo degli istituti contrattuali e/o di legge, ivi compreso il TFR, già liquidati e/o corrisposti nel periodo 1° febbraio 2022 – 31 agosto 2022.

Gli importi saranno inoltre proporzionalmente ridotti in caso di sospensione/riduzione per Cigo/Cigs durante il periodo sopra riportato.

Nei casi di lavoro part-time saranno riproporzionati sulla base dell'orario convenuto nel contratto individuale.

Tali importi, suddivisibili per quote mensili e considerata utile come mese intero la frazione superiore a giorni 15, saranno erogati in due tranches di pari importo nei mesi di ottobre e novembre 2022.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel periodo settembre 2022 - novembre 2022, l'importo definito sarà corrisposto integralmente dedotto quanto già percepito.

Gli importi sono considerati utili ai fini della determinazione della quota annua di TFR.

A parziale modifica di quanto previsto dall'art. 8 del vigente CCNL 24 gennaio 2020, con l'accordo raggiunto la validità del CCNL, sia della parte normativa che della parte economica, è prorogata di 12 mesi, **con scadenza alla data del 31.03.2024** e non più alla data del 31 marzo 2023.

Con dichiarazione delle parti, allegata all'accordo, è stato altresì previsto l'impegno al riequilibrio economico delle differenze dei minimi (ERN) esistenti tra i CCNL, sottoscritti da FILCTEM- CGIL, FEMCA- CISL, UILTEC- UIL e applicati nel settore tessile alla data di scadenza del 31 marzo 2024.

La Segreteria Uniontessile è a disposizione per ogni necessario supporto e chiarimento.

Alberto Russo

